

Aula "S"



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA CIVILE

15110/09

Dott. FERNANDO	LUPI	Presidente
Dott. MARCELLO	IACOBELLIS	Consigliere
Dott. ANTONINO	DI BLASI	Rel. Consigliere
Dott. BIAGIO	VIRGILIO	Consigliere
Dott. GIACINTO	BISOGLI	Consigliere

R.G.N. 22504/07

Cron. 15110

Rep.

Ud. 05.05.2009

Oggetto: IRAP  
Presupposti.

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ residente a Roma, rappresentato e difeso, giusta delega a margine del ricorso, dagli Avv. ti Alfredo Codacci-Pisanelli e Fabrizio Orazi, elettivamente domiciliato nello studio del primo in Roma, Largo G. Toniolo, 6

RICORRENTE

CONTRO

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,

CONTRO RICORRENTE

AVVERSO

la sentenza n. 100/06/2006 della Commissione Tributaria



Regionale di Roma - Sezione n. 06, in data 25/05/2006,  
depositata il 04 luglio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di  
Consiglio del 05 maggio 2009 dal Relatore Dott.  
Antonino Di Blasi;

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE**

La Corte,

Considerato che nel ricorso iscritto al n.22504/2007  
R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente  
relazione:

\* 1 - E' chiesta la cassazione della sentenza  
n.100/06/2006, pronunciata dalla CTR di Roma Sez. n.06  
il 25-05-2006 e DEPOSITATA il 04 luglio 2006.

Il ricorso si articola in due motivi: il primo, con il  
quale si lamenta omissione e insufficienza della  
motivazione sul punto decisivo relativo alla verifica  
della effettività dell'autonoma organizzazione, nel  
caso insussistente posto che i beni strumentali  
posseduti dal contribuente, erano solo quelli  
indispensabili all'esercizio della professione; il  
secondo, con cui si deduce violazione e falsa  
applicazione degli artt.2,3,4 ed 8 del D.Legs.  
n.446/1997, si conclude con il seguente quesito: dica  
la Corte "se ai sensi degli artt. 2, 3, 4 ed 8 del  
D.L.vo 15.12.1997 n.446, siano soggetti ad IRAP i



redditi relativi ad un'attività professionale svolta da un avvocato in una stanza della propria abitazione, con l'utilizzo di libreria, fax ed apparecchio per videoscrittura a memoria elettronica e senza l'ausilio, neppure occasionale, di alcun collaboratore".

2 - L'Agenzia Entrate, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.

3 - A tali quesiti deve risponderci con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato il principio secondo cui

"a norma del combinato disposto degli artt.2, primo periodo, e 3 comma 1 lett.c) del D.Legs 15.12.1997 n.446, l'esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque



accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui". (Cass. n.3680/2007, 3678/2007, n.3676/2007, n.3672/2007).

4 - La decisione impugnata non appare in linea con il richiamato e condiviso orientamento giurisprudenziale, essendo pervenuta alle rassegnate conclusioni dopo avere affermato, che "ogni attività <abituale>, <autonomamente organizzata>, è soggetta all'IRAP, a prescindere dal suo carattere imprenditoriale o meno", e ritenendo integrato il presupposto impositivo sulla base di elementi, quali lo studio ubicato nell'abitazione ed arredato con libreria, fax e videoscrittura, l'importo dei compensi dichiarati e le spese esposte, senza valutarne la rilevanza alla stregua del principio anzi trascritto.

5 - Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la relativa trattazione in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc, proponendosi l'accoglimento dell'impugnazione per manifesta fondatezza.

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi".

Considerato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;



Visti il ricorso, il controricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide tutte le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va accolto, per manifesta fondatezza;

Considerato che, per l'effetto, va cassata l'impugnata decisione e che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, - incontestata la circostanza che il professionista svolgeva l'attività "nella propria abitazione", utilizzando una libreria, il fax ed un apparecchio per videoscrittura - la causa - dovendo escludersi che tali elementi siano idonei a configurare i presupposti impositivi, desumibili dai richiamati principi, può essere decisa nel merito, con l'accoglimento dell'originario ricorso e della domanda di rimborso del contribuente;

Considerato, altresì, che, avuto riguardo all'epoca del consolidarsi degli applicati principi, le spese del presente giudizio di legittimità e dei gradi di merito vanno interamente compensate;

Visti gli artt. 375 e 380 bis cpc;

P.Q.M.



Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata decisione e,  
 decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso e  
 la domanda di rimborso del contribuente; compensa le  
 spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma il 05 maggio 2009.

Il Presidente

Fernando Lupi



IL CANCELLIERE C1  
 Annalisa Casarini

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
 Oggi 26 GIU 2009

IL CANCELLIERE C1  
 Annalisa Casarini